

CONVENZIONE

TRA

la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662, codice fiscale n. 80008840276, di seguito anche "Città metropolitana", rappresentata dai dirigenti dell'Area Infrastrutture, edilizia e viabilità – Servizio Edilizia e dell'Area Economica finanziaria - Servizio Società partecipate, nelle persone, rispettivamente, dell'ing. Nicola Torricella, nato a Portogruaro (VE) il 21 febbraio 1975, codice fiscale TRRNCL75B21G914Z, e del dott. Matteo Todesco, nato a Venezia il 13 dicembre 1965, codice fiscale TDSMTT65T13L736G, nominati con i decreti del Sindaco metropolitano n. 52 del 1 settembre 2022, competenti a stipulare i contratti per conto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 13, comma 1, lett. c) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, i quali , approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, i quali intervengono nel presente atto in esecuzione del decreto del Sindaco metropolitano n. 68 del 15 dicembre 2023,

Ε

la società **San Servolo S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Venezia, Isola di San Servolo, n. 1, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo 03544490273, numero R.E.A. VE - 316851, società a totale capitale pubblico, interamente versato, di euro 281.646,00 (duecentottantunomilaseicentoquarantasei/00), di seguito anche denominata "società", rappresentata dal dott. Simone Cason, nato a Belluno il 15 giugno 1973, codice fiscale CSNSMN73H15A757A il quale interviene nel presente atto in

qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società, così come pre-	
visto nello statuto sociale.	
Premesso che:	
- San Servolo S.r.l. è società soggetta a controllo analogo della Città metropolitana,	
per la quale svolge attività di autoproduzione di beni e/o servizi, strumentali alla stes-	
sa o allo svolgimento delle relative funzioni, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;	
- con Contratto di servizio assunto al protocollo generale della Città metropolitana al	
n. 80085, in data 31 ottobre 2018, è stato disciplinato l'affidamento alla società, per	
un periodo di anni sei, fino al 31 ottobre 2024, salvo proroga di un ulteriore anno, di	
taluni beni e servizi, concessi dalla Città metropolitana per la valorizzazione e la	
fruizione:	
a) dell'Isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene	
paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente,	
degli artt. 136 e 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modi-	
ficazioni;	
b) del museo della Follia, quale bene culturale d'interesse storico-artistico ai sensi	
della normativa richiamata alla precedente lettera a);	
c) del museo di Torcello, quale istituto e luogo di cultura, e delle relative collezioni,	
quali beni culturali ai sensi degli artt. 101, co. 1 e co. 2, lett. a) e art. 10, co. 2, lett. a),	
del richiamato d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;	
d) di Villa Widmann Foscari sita in Via Nazionale n. 420 a Mira (VE) e del compen-	
dio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse	
storico-artistico, ai sensi della normativa richiamata alla precedente lettera a);	
- in particolare, il Contratto di servizio ha previsto la concessione gratuita a San Ser-	
volo S.r.l.:	

a) delle porzioni di immobili, identificate nelle planimetrie allegate sub "A" allo stes-	
so, con relativi impianti, attrezzature, arredi e beni mobili, situati sull'Isola di San	
Servolo,	
b) delle porzioni di immobili, di cui ai seguenti identificativi catastali: Catasto Terre-	
ni – Comune di Mira, Foglio 13, Mappale 220; Catasto dei Fabbricati – Comune di	
Mira, Foglio 13, Mappale 220, Subalterno 7 (aree esterne adibite a cortile-giardino-	
parco-parcheggi), Subalterno 8 (villa), Subalterno 9 (barchessa), Subalterno 10 (cap-	
pella), Subalterno 11 (scuderia), Subalterno 12 (alloggio), con relativi impianti, at-	
trezzature, arredi e beni mobili, situati presso Villa Widmann Foscari,	
- alla società è stata altresì affidata una serie di servizi funzionali alla valorizzazione	
e alla razionalizzazione dei costi di gestione del Museo di Torcello e delle relative	
collezioni, senza prevedere la concessione gratuita del relativo bene immobile;	
- il Contratto di servizio stabilisce che è compito della Città metropolitana eseguire la	
manutenzione straordinaria degli immobili oggetto di concessione, salvo che sia di-	
versamente disposto con l'approvazione del Piano annuale di gestione, restando vi-	
ceversa di competenza della San Servolo S.r.l., in qualità di concessionario, provve-	
dere alla manutenzione ordinaria degli immobili, intervenendo tempestivamente ed	
adeguatamente ogniqualvolta ne sussista l'esigenza ed evitando ritardi che possano	
peggiorare lo stato conservativo dei beni;	
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 68 del 15 dicembre 2023 sono stati asse-	
gnati al dirigente del Servizio Edilizia della Città metropolitana la somma complessi-	
va di Euro 120.000,00 IVA compresa per la manutenzione straordinaria degli immo-	
bili affidati a San Servolo S.r.l. (euro 120.000,00 capitolo di spesa n.	
201060205557/95 "Manutenzione straordinaria immobile di proprietà" Missione 01,	
programma 06, Titolo 2, Macroaggregato 02);	

- la citata somma è destinata a finanziare l'installazione presso gli edifici nn 16 e 17	
dell'isola di San Servolo di un impianto di climatizzazione (freddo e caldo) come in-	
tervento di manutenzione straordinaria, come tale di competenza della Città metropo-	
litana, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f) del Contratto di servizio, salvo quanto di-	
versamente stabilito dal Piano annuale di gestione della società;	
- le parti concordano che tale intervento debba essere eseguito direttamente da San	
Servolo S.r.l., al fine di consentire, da un lato, il perseguimento dell'interesse pubbli-	
co alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni menzionati, e, dall'altro, lo	
sviluppo del progetto imprenditoriale della società, unitamente ad una più celere rea-	
lizzazione degli interventi, e che, a tal fine, la Città metropolitana debba mettere a	
disposizione della società la somma stanziata nel proprio bilancio per tale intervento;	
- è pertanto interesse delle parti stipulare una convenzione che disciplini gli aspetti	
relativi alla realizzazione di tale intervento;	
tanto premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente	
atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:	
ARTICOLO 1	
1. La società San Servolo S.r.l. assume l'impegno alla gestione e all'esecuzione in	
piena autonomia del seguente intervento: installazione presso gli edifici nn 16 e 17	
dell'isola di San Servolo di un impianto di climatizzazione (freddo e caldo);	
2. L'impegno di cui al punto 1 comporta l'assunzione, da parte della società San	
Servolo S.r.l., della qualifica di stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente,	
e dell'obbligo di compiere tutte le attività necessarie per la regolare progettazione	
della procedura selettiva del contraente, la regolare acquisizione dei necessari docu-	
menti progettuali, la regolare selezione del contraente, il regolare affidamento del	
contratto e la regolare esecuzione dei lavori, con assunzione dei relativi oneri e delle	
	dell'isola di San Servolo di un impianto di climatizzazione (freddo e caldo) come intervento di manutenzione straordinaria, come tale di competenza della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f) del Contratto di servizio, salvo quanto diversamente stabilito dal Piano annuale di gestione della società; - le parti concordano che tale intervento debba essere eseguito direttamente da San Servolo S.r.l., al fine di consentire, da un lato, il perseguimento dell'interesse pubblico alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni menzionati, e, dall'altro, lo sviluppo del progetto imprenditoriale della società, unitamente ad una più celere realizzazione degli interventi, e che, a tal fine, la Città metropolitana debba mettere a disposizione della società la somma stanziata nel proprio bilancio per tale intervento; - è pertanto interesse delle parti stipulare una convenzione che disciplini gli aspetti relativi alla realizzazione di tale intervento; tanto premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 1. La società San Servolo S.r.l. assume l'impegno alla gestione e all'esecuzione in piena autonomia del seguente intervento: installazione presso gli edifici nn 16 e 17 dell'isola di San Servolo di un impianto di climatizzazione (freddo e caldo); 2. L'impegno di cui al punto 1 comporta l'assunzione, da parte della società San Servolo S.r.l., della qualifica di stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, e dell'obbligo di compiere tutte le attività necessarie per la regolare progettazione della procedura selettiva del contraente, la regolare acquisizione dei necessari documenti progettuali, la regolare selezione del contraente, il regolare affidamento del

relative responsabilità e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti. A tal fine, la società San Servolo S.r.l. solleva fin da ora la Città metropolitana da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dalle attività di cui al punto 1 e si impegna a tenere indenne la Città metropolitana da qualunque onere, di qualsivoglia natura e comunque denominato, derivante, direttamente o indirettamente, da tali attività.

- 3. La società San Servolo S.r.l. si obbliga ad eseguire le attività di cui ai punti precedenti, fermo restando il rimborso delle spese da parte della Città metropolitana con le modalità indicate nel successivo articolo 4.
- 4. Resta inteso che la presente Convenzione ha efficacia limitata al solo intervento ivi richiamato espressamente, rimanendo in ogni altro caso pienamente operativa la ripartizione di competenze tra la Città metropolitana e la società San Servolo S.r.l., in ordine alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, stabilita dal Contratto di servizio in essere.

ARTICOLO 2

1. A fronte dell'assunzione di impegno di cui all'articolo 1, la Città metropolitana si impegna a trasferire alla società San Servolo S.r.l. le risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, per un totale di Euro 120.000,00 IVA compresa.

ARTICOLO 3

- Al fine di realizzare l'intervento previsto nel precedente articolo, le parti si impegnano a presentare congiuntamente tutti i documenti necessari ad ottenere, dalla competente Soprintendenza, le autorizzazioni prescritte dal Capo III del d.lgs. n. 42/2004.
- 2. Le parti si impegnano altresì a collaborare per porre in essere ogni adempimento

utile alla tutela, protezione e conservazione dei beni culturali affidati in concessione o in gestione a San Servolo S.r.l. e oggetto degli interventi di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4

- 1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Città metropolitana trasferirà alla società San Servolo S.r.l. la somma di Euro 60.000,00 IVA compresa, pari al 50% dell'intero importo oggetto di trasferimento. La restante parte dell'importo verrà trasferita con le modalità previste ai punti successivi.
- 2.Al termine dell'intervento, la società San Servolo S.r.l. presenterà alla Città metropolitana la contabilità dei lavori, unitamente al certificato di collaudo o di regolare
 esecuzione dei lavori, chiedendo contestualmente il rimborso delle spese da sostenere
 a saldo per i lavori, documentate mediante apposita e regolare documentazione giustificativa.
- 3. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2, la Città metropolitana verificherà la regolarità della contabilità e dei documenti giustificativi e, in caso di esito positivo della verifica, disporrà il pagamento del saldo dei lavori effettuati.
- 4. Potrà essere disposto il rimborso delle sole spese risultanti dalla contabilità dei lavori regolarmente tenuta, con esclusione delle spese non giustificate in relazione al certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori ovvero alla natura e all'importo dei lavori realizzati. La Città metropolitana informerà tempestivamente la società San Servolo S.r.l. delle spese non rimborsabili e delle ragioni che impediscono il rimborso.

ARTICOLO 5

1.Tutti gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione

della medesima fino alla data di effettivo rimborso a San Servolo S.r.l. della somma	
anticipata per l'intervento eseguito. Qualora la sottoscrizione non avvenga conte-	
stualmente, gli effetti decorrono dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.	
2. Le parti si impegnano a cercare di comporre bonariamente le controversie che do-	
vessero insorgere in ordine ad obblighi e diritti sorgenti dalla presente Convenzione.	
Le parti accettano come competente in via esclusiva per le controversie originate dal-	
la presente Convenzione, in via diretta o indiretta, il Foro di Venezia, con espressa	
esclusione della compromissione in arbitri.	
ARTICOLO 6	
1. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.	
n. 131/1986.	
2. Spese e tasse del presente atto e degli atti conseguenti, compresa l'imposta di bollo	
di cui al D.P.R. n. 642/1972, da assolvere in modo virtuale, sono a carico della socie-	
tà San Servolo S.r.l.	
Venezia, lì 22/12/2023	
Per la Città metropolitana di Venezia	
Ing. Nicola Torricella (f.to digitalmente)	
Dott. Matteo Todesco (f.to digitalmente)	
Per la società San Servolo S.r.l.	
Dott. Simone Cason (f.to digitalmente)	